

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-83 del 09/01/2026
Oggetto	Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i.. Approvazione Analisi di Rischio, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 relativo al sito denominato "stabilimento, Via Pila 6/3, SASSO MARCONI (BO). PROCEDENTE: BASF Italia SpA"
Proposta	n. PDET-AMB-2026-82 del 09/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno nove GENNAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i.. Approvazione Analisi di Rischio, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 relativo al sito denominato "stabilimento, Via Pila 6/3, SASSO MARCONI (BO). PROCEDENTE: BASF Italia SpA"

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Premesso che

- L'area in esame è situata nel territorio comunale di Sasso Marconi, in località Pontecchio Marconi all'interno dello stabilimento BASF Italia S.p.A. Tale impianto si occupa della fabbricazione di prodotti chimici organici e di recupero di rifiuti pericolosi.
- BASF Italia S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle attività di fabbricazione di prodotti chimici organici e di recupero di rifiuti pericolosi con atto di AIA rilasciato con DET-AMB-2021-6201 del 07/12/2021.
- Successivamente alla rimozione di serbatoi interrati contenenti olio combustibile, i campionamenti di fondo scavo e di pareti finali eseguiti nel 2023 hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per terreni ad uso industriale (Tabella 1 colonna B dell'Allegato V alla parte quarta del D.Lgs 152/2006), con una concentrazione massima di 3400 mg/kg per idrocarburi pesanti C12 – C40.
- Nel corso del 2023, a seguito del monitoraggio della falda acquifera superficiale prevista nel Piano di monitoraggio dell'AIA, sono stati rilevati superamenti delle CSC (Tabella 2 dell'Allegato V alla parte quarta del D.Lgs 152/2006) per il parametro Manganese.
- Il 19/01/2024 BASF Italia S.p.A. ha trasmesso il Piano di Caratterizzazione (agli atti con PG/2024/10952), a seguito delle richieste della Conferenza di Servizi del 14/11/2023, per l'aggiornamento dello stato ambientale del sito, come risulta nel verbale agli atti con PG/2023/199748 del 23/11/2023).
- Con determina dirigenziale ARPAE AACM DET-AMB-2024-3606 del 27/06/2024 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione a seguito delle conclusioni della Conferenza di Servizi del 21/02/2024, come risulta dal verbale agli atti con PG/2024/44093 del 6/03/2024.

Visto il documento contenente gli esiti del Piano di caratterizzazione e l'Analisi di Rischio sito specifica, acquisita agli atti con PG/2025/130888 del 21/07/2025.

Preso atto dei seguenti esiti del Piano di Caratterizzazione:

- assenza di contaminazione da idrocarburi in corrispondenza dei sondaggi effettuati intorno all'area dei vecchi serbatoi interrati rimossi nel 2023; pertanto viene confermata la presenza di

contaminazione per idrocarburi pesanti C>12¹ solo nel campione di fondo scavo del serbatoio rimosso;

- la successione litostratigrafica ricostruita nell'area dei serbatoi, è costituita dall'alto verso il basso da:
 - terreno di riporto e/o del sottofondo della pavimentazione in calcestruzzo dell'impianto, di spessore variabile, da piano campagna fino alla profondità massima di circa 2 m;
 - ghiaia e sabbia alluvionale, che costituisce l'acquifero principale; la base di tale strato è a circa 8/8,5 m di profondità dal p.c.;
 - al di sotto dello strato di ghiaia è stato intercettato il substrato impermeabile locale, costituito da argilla limosa sovraconsolidata, fino alla massima profondità indagata, pari a 10 m dal p.c.
- assenza, nelle matrici acque sotterranee, di contaminazione di idrocarburi totali e di tutti i metalli, eccetto il Manganese che presenta diversi superamenti del valore di CSC² rilevati sia a monte che a valle idrogeologica rispetto all'ubicazione dei serbatoi rimossi;

Preso atto del modello concettuale definitivo su cui si basa l'analisi di rischio sito specifica che evidenzia quanto segue:

- l'origine della contaminazione è una cisterna interrata, rimossa nel 2023, presente all'interno dello stabilimento Basf, contenente probabilmente olio combustibile per la centrale termica. In adiacenza a tale serbatoio ne era presente un'altro che è stato rimosso nel 2018. Entrambe le cisterne sono state dismesse dalla precedente proprietà del sito e successivamente bonificate dall'attuale proprietà nel 2011;
- le sorgenti di contaminazione secondaria considerate nell'Analisi di Rischio sono il suolo profondo per quanto concerne i parametri Boro, Manganese³ e Idrocarburi pesanti (C>12), e la falda acquifera relativamente a Boro⁴ e Manganese;
- la direzione prevalente di flusso della falda idrica sotterranea è da SO verso NE, in accordo con le ricostruzioni fornite in passato; il livello di falda si attesta ad una profondità di -4,5 m da p.c.;
- la profondità raggiunta dalla contaminazione nei terreni è stata definita pari a 4,5 m da p.c., con il tetto rappresentato dal fondo scavo del serbatoio rimosso (3,5 m da p.c.).

Preso atto della dichiarazione del tecnico competente della Basf Italia Spa circa l'impossibilità di rimozione del terreno contaminato di fondo scavo.

Visti

- il parere della Conferenza dei Servizi del 01/10/2025⁵ per la valutazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica: favorevole, come espresso nel verbale, agli atti con PG/2025/182490 del 15/10/2025, condizionato l'acquisizione dei seguenti documenti di precisazione:

¹ C>12 con concentrazioni pari a 3.398 mg/Kg (campione BASF) e 4.017 mg/Kg (campione ARPAE)

² le concentrazioni massime rilevate sono di 840 microgrammi/litro rispetto ai 50 microgr/l delle CSC

³ queste due sostanze, B e Mn, sono presenti nei terreni (suolo profondo) in concentrazioni massime rispettivamente pari a 4,4 mg/Kg e 2.128 mg/kg, tuttavia non vi sono limiti di legge

⁴ presente, se pur in concentrazioni inferiori alle CSC

⁵ Verbale agli atti con PG/2025/182490 del 15/10/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area autorizzazioni e concessioni metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

- *la quota della falda acquifera deve essere definita a partire da un rilievo topografico eseguito secondo le indicazioni fornite dal documento APAT “Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati”, determinando la quota dei piezometri e dei pozzi facenti parte della rete di monitoraggio utilizzando come riferimento il bordo del boccapozzo;*
 - *l’Analisi di Rischio sanitaria deve essere basata sul Modello Concettuale Definitivo che tiene conto solo della contaminazione da idrocarburi pesanti riscontrata nel terreno al di sotto dei serbatoi rimossi. I superamenti delle CSC del parametro Manganese, registrati nella falda acquifera, non rientrano nel modello concettuale definitivo correlato alla sorgente di contaminazione accertata (serbatoi contenenti olio combustibile), ma dovranno essere valutati al termine del monitoraggio delle acque sotterranee tutt’ora in corso;*
 - *nel calcolo dell’Analisi di Rischio devono essere inseriti dei dati di input coerenti con la documentazione presentata e rappresentativi dello stato attuale della sorgente di contaminazione considerata; ci si riferisce, in particolare, allo spessore dell’acquifero indicato pari a 3,5 m nel file di calcolo e 7,5 m nella relazione tecnica;*
 - *i dati relativi ai campionamenti e alle misurazioni eseguite, devono essere riportati in formato tabellare come da format Arpae.*
- la documentazione integrativa trasmessa da BASF Italia S.p.A., acquisita agli atti PG/2025/202658 del 14/11/2025.
- Il contributo tecnico trasmesso da ARPAE-APAM⁶, in cui sono state espresse le seguenti puntuali valutazioni sulle richieste di documentazione a completamento della Conferenza di servizi:
- *il Proponente ha provveduto ad effettuare apposito rilievo topografico dell’intera rete di monitoraggio delle acque sotterranee presente in sito, rielaborando i dati relativi alle campagne di misure piezometriche effettuate da Maggio 2024 a Marzo 2025 sulla base dei nuovi dati topografici. Si conferma la direzione della falda da SO a NE;*
 - *il Proponente ha aggiornato l’Analisi di Rischio tenendo conto del Modello Concettuale relativo alla sola contaminazione da idrocarburi pesanti riscontrata nel terreno al di sotto dei serbatoi rimossi. Si evidenzia che i superamenti delle CSC del parametro Manganese, registrati nella falda acquifera, non fanno parte del modello concettuale correlato alla sorgente di contaminazione accertata (serbatoi contenenti olio combustibile) ma rientrano nell’ambito del medesimo procedimento di sito contaminato e dovranno essere valutati al termine del monitoraggio delle acque sotterranee tutt’ora in corso;*
 - *nel nuovo documento è stata chiarita l’origine dei dati inseriti nella relazione precedente e nell’Analisi di Rischio, riferiti al parametro “spessore dell’acquifero” (3,5 m e 7,05 m); si concorda con il Proponente che il valore da considerare è 3,5 m in quanto rappresenta lo spessore saturo dell’acquifero secondo le indicazioni del manuale APAT per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati, e che comunque l’inserimento di uno e dell’altro valore nel calcolo del rischio restituisce risultati simili. Tale verifica è stata effettuata dagli scriventi sul file risk-net aggiornato fornito dal Proponente e che riportava invece il valore di 7,05 m;*
 - *il Proponente ha provveduto a fornire i dati relativi ai campionamenti e alle misurazioni eseguite nel formato richiesto. Si raccomanda di utilizzare tale formato anche per la trasmissione di tutti i futuri dati acquisiti dal Proponente.*

⁶ Agli atti con PG/2025/219976 del 11/12/2025

Accertato che l'Analisi di Rischio restituisce, per il suolo profondo, un rischio accettabile per il parametro Idrocarburi pesanti.

Ritenuto, pertanto, che le valutazioni in merito ai superamenti del parametro Manganese debbano essere rimandate alla conclusione del suddetto monitoraggio.

Richiamati

- Il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la determina DET-2025-1 del 3/01/2025 rettificata dalla determina DET-2025-14 del 13/01/2025 di assegnazione della responsabilità del procedimento a Salvatore Gangemi;
- la delibera DDG n. 103/2024 del 8/10/2024 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia - Romagna, di conferimento all'Ing. Leonardo Palumbo dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE (ARPAE AACM).

DETERMINA

- di approvare ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i., il documento di Analisi di Rischio sanitaria-ambientale, agli atti con PG/2025/130888 del 21/07/2025, successivamente integrata con PG/2025/202658 del 14/11/2025 che ha evidenziato l'accettabilità del rischio sanitario per il suolo profondo, relativo al parametro Idrocarburi Pesanti;
- di rimandare le valutazioni in merito ai superamenti del parametro Manganese nelle acque sotterranee alla conclusione del monitoraggio biennale prescritto nella determina dirigenziale ARPAE AACM DET-AMB-2024-3606 del 27/06/2024, considerato che detto parametro appartiene ad una sorgente di contaminazione diversa da quella considerata nel Modello Concettuale Definitivo alla base del presente documento di analisi di rischio sito specifica.

Si dispone la trasmissione del presente atto a BASF Italia SpA, al consulente ambientale Dott Geol. Luca Grillini, al Comune di Sasso Marconi, all'AUSL di Bologna.

Si comunica che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area autorizzazioni e concessioni metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

IL RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Ing. Palumbo Leonardo⁷

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.